

**Edizione di martedì 15 Giugno 2021**

## **CASI OPERATIVI**

**Credito d'imposta R&S&I&D: quali regole di quantificazione con riferimento al periodo 2020?**  
di **EVOLUTION**

## **IVA**

**La cessione del credito è esente da Iva**  
di **Laura Mazzola**

## **AGEVOLAZIONI**

**La scissione non comporta decadenza dalla ppc**  
di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

## **FINANZA AGEVOLATA**

**Una misura per ridurre l'amianto sui luoghi di lavoro: bando Isi Inail 2020**  
di **Golden Group - Ufficio Tecnico**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**La mancata concessione di incentivi pubblici non blocca la disciplina sulle società di comodo**  
di **Lucia Recchioni**

## **LEGGERE PER CRESCERE**

**Il Piccolo Principe di Antoine De Saint-Exupéry**  
di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

## CASI OPERATIVI

---

### ***Credito d'imposta R&S&I&D: quali regole di quantificazione con riferimento al periodo 2020?***

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

## TRANSIZIONE 4.0: CASI OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

***Quali sono i criteri di corretta quantificazione del credito d'imposta R&S&I&D maturato nel periodo d'imposta 2020?***

La disciplina del credito d'imposta R&S&I&D, introdotta per il periodo 2020 dall'articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019 e oggetto di proroga al biennio 2021/2022 dall'articolo 1, comma 1064, lettere a)-h), L. 178/2020, prevede l'adozione di un criterio di calcolo radicalmente differente rispetto alla previgente normativa dell'articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii..

Per la corretta quantificazione del credito R&S&I&D è necessario avere riguardo ai seguenti accorgimenti:

- il metodo di calcolo è volumetrico, basato sugli investimenti ammissibili effettivamente sostenuti nel periodo d'imposta (non rileva più la media storica);
- la base di calcolo va assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili;



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

## IVA

### ***La cessione del credito è esente da Iva***

di **Laura Mazzola**

Seminario di specializzazione

## IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **cessione di un credito d'imposta a titolo oneroso** rappresenta un'operazione avente finalità e natura finanziaria esente da Iva.

Tale operazione, infatti, rientra tra quelle indicate al **n. 1, comma 1 dell'[articolo 10 D.P.R. 633/1972](#)**: *“le prestazioni di servizi concernenti la **concessione e la negoziazione di crediti**, la **gestione** degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'**assunzione di impegni di natura finanziaria**, l'**assunzione di fidejussioni e di altre garanzie** e la **gestione di garanzie** di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti ed assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti”*.

Così, l'Agenzia delle entrate, con la [risposta all'istanza di interpello n. 369 dello scorso 24 maggio](#), ha evidenziato che ogniquale volta l'operazione di cessione del credito ha una finalità di finanziamento, l'operazione rientra tra quelle **esenti dall'applicazione dell'Iva**, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1 n. 1, del Decreto Iva](#).

In particolare, la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 14 (c.d. **“ecobonus”**) e all'[articolo 16](#) (c.d. **“sismabonus”**) del D.L. 63/2013, rientra tra le **operazioni esenti da Iva**, se effettuata tra le parti **dietro corrispettivo e con finalità e natura finanziaria**.

Ai sensi, poi, del combinato disposto dell'[articolo 22, comma 1, n. 6, D.P.R. 633/1972](#), dell'[articolo 2, comma 1, lettera n\), D.P.R. 696/1996](#), e dell'[articolo 1, comma 1 lettera a\), D.M. 10.05.2019](#), le cessioni dei crediti in esame **non sono soggette ad alcun obbligo di certificazione**.

L'Amministrazione finanziaria ricorda, però, che rimane in capo al cessionario la **facoltà di fatturare**, anche a richiesta della controparte, **l'operazione in esenzione d'imposta**, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1 n. 1\), del Decreto Iva](#), indicando in fattura l'ammontare del corrispettivo pattuito nell'accordo contrattuale per la cessione.

In particolare, nell'ipotesi di cessione del credito, il corrispettivo è rappresentato dall'**ammontare della commissione pattuita** tra le parti, quale compenso per l'anticipo dell'importo del credito.

Infine, l'Agenzia delle entrate ricorda che occorre tener presente il **principio di alternatività tra Iva e imposta di registro**, di cui all'[articolo 40 D.P.R. 131/1986 \(Tur\)](#).

Tuttavia, la fattispecie, avendo ad oggetto la cessione di un credito di imposta, è riconducibile alla disciplina recata per gli atti per i quali **non sussiste l'obbligo di chiedere la registrazione**, in riferimento a *“atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute”*, come previsto dall'[articolo 5 Tur](#).

## AGEVOLAZIONI

---

### ***La scissione non comporta decadenza dalla ppc***

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

**Special Event**

**TUTTOCASISTICHE COMPILAZIONE DICHIARAZIONE  
REDDITI D'IMPRESA E IRAP**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

**accedi al sito >**

L'Agenzia delle entrate, con la recente [risposta a interpello n. 309](#) del 30 aprile **2021**, ha finalmente offerto **chiarimenti** in merito all'**intreccio** tra fruizione dell'agevolazione di cui all'[articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009](#) (la c.d. **piccola proprietà contadina**) e le **operazioni straordinarie**.

Come noto la norma prevede un **regime agevolato** in sede di **acquisto** di **terreni** da parte di **coltivatori diretti** e **lap** iscritti alla previdenza agricola, consistente nell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e in quella catastale in misura pari all'1%, in luogo del registro al 15% e delle ipocatastali in misura fissa.

Tuttavia, per evitare manovre di natura elusiva, il Legislatore ha introdotto un **periodo temporale di monitoraggio**, individuato, sulla falsariga di quanto avviene per l'Irpef e i redditi diversi, nel **quinquennio**, periodo nel quale, in caso di **alienazione** volontaria dei terreni o di **cessazione** dalla **coltivazione** o **conduzione** diretta, si ha la **decadenza**, con recupero delle minori imposte versate e senza applicazione delle sanzioni.

**In passato** l'Agenzia delle entrate si è, con vari arresti di prassi, occupata di chiarire vari aspetti legati alla decadenza dall'agevolazione ma, per quanto attiene alle operazioni straordinarie, affrontando il caso del **conferimento** del terreno in quanto fiscalmente assimilato a una cessione (cfr. **Cassazione n. 6578/2008, n. 21229/2006 e n. 5141/2002**).

Ad esempio, con la [risoluzione 455/E/2008](#), l'Agenzia delle entrate aveva **escluso la decadenza** nell'ipotesi di **conferimento** di un fondo in una **Sas**, società agricola ex [articolo 2 D.Lgs. 99/2004](#), in cui il coltivatore diretto (già acquirente e beneficiario dell'agevolazione) era socio accomandatario e gli altri soci erano il coniuge e un figlio, in quanto, con il **conferimento** viene data **“attuazione ad una riorganizzazione finalizzata a promuovere lo sviluppo e la modernizzazione dell'attività agricola, coerentemente con la ratio che ha ispirato gli interventi legislativi volti a riconoscere la qualifica di imprenditore agricolo anche alle società”**.

Al contrario, con la successiva [risoluzione 227/E/2009](#) è stata riconosciuta la **decadenza** dall'agevolazione in caso di **conferimento**, sempre durante il quinquennio di monitoraggio, in una **newCo Srl** società agricola ex **D.Lgs. 99/2004**, in ragione della natura giuridica della società e della non coincidenza, all'interno della compagine sociale, dei soggetti di cui all'[articolo 11 D.Lgs. 228/2001](#).

Infatti, nella prima ipotesi, a supporto del mantenimento dell'agevolazione, l'Agenzia delle entrate aveva richiamato sia l'[articolo 9 D.Lgs. 228/2001](#) che riconosce il mantenimento dei benefici goduti dal coltivatore diretto o dallo IAP anche quali soci di società di persone, sia il successivo [articolo 11 D.Lgs. 228/2001](#) che **sostiene i passaggi generazionali** prevedendo che *“Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo..., ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile...Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente **all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali** volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore”*.

A conferma di tale impostazione la più recente [risposta a interpello n. 68 del 20.02.2020](#).

Nel caso di **operazioni societarie più complesse, quali fusioni o scissioni**, la [risposta a interpello n. 309](#) rappresenta il primo documento ufficiale in quanto, **in passato**, constava solo la risposta della **DRE Toscana n. 911-41630/2015** che aveva previsto la **decadenza** nel caso di **scissione parziale non proporzionale** con costituzione di una **newCo** partecipata da solamente alcuni dei soci della scindenda, beneficiaria di parte dei terreni della scissa. A sostegno della propria tesi l'Agenzia delle entrate affermava l'**assenza di continuità** tra i due soggetti.

Con la [risposta a interpello n. 309/2021](#), al contrario, l'Agenzia delle entrate **conferma** che l'operazione di **scissione concretizza** una **vicenda** meramente **evolutiva** del medesimo soggetto, sia pure in nuovo assetto organizzativo.

Nella sostanza, per poter verificare eventuali **cause di decadenza** dall'agevolazione in presenza di operazioni riorganizzative, è **necessario** tenere ben presente il dato il **dato letterale** della norma secondo il quale la **decadenza** ha natura **“soggettiva”**, in quanto sono i soggetti che decadono. Ciò vuol dire che **l'agevolazione ha anch'essa carattere “soggettivo”**: viene riconosciuta dal Legislatore a determinati soggetti alle condizioni previste. Ed invero, il Legislatore non si accontenta di individuare i **soggetti destinatari dell'agevolazione** (requisito “statico”), ma pretende che gli stessi **mantengano quelle stesse caratteristiche** e che si assumano degli **impegni personali nella gestione dei beni acquistati** (requisito “dinamico”) perlomeno all'interno di un definito **intervallo temporale** (periodo di monitoraggio).

In altri termini, prendendo come punto di partenza la **situazione iniziale**, onde concludere per la **“neutralità”** dell'operazione, serve constatare che, **“all'atterraggio”**, i **beni** siano in qualche modo **riconducibili** al **soggetto beneficiario ab origine** che, pur avendo giuridicamente

“alienato” il bene, non si spoglia completamente dell’onere della coltivazione e conduzione che, in qualche modo, continua a fare a lui stesso capo. Si può parlare quindi di **un’alienazione che è tale solo in senso formale, ma non in senso sostanziale.**

## FINANZA AGEVOLATA

# ***Una misura per ridurre l'amianto sui luoghi di lavoro: bando Isi Inail 2020***

di **Golden Group - Ufficio Tecnico**



Ogni anno l'INAIL mette a disposizione delle aziende **contributi a fondo perduto per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.**

Le risorse stanziare ammontano ad una cifra importante (€211.226.450, con ripartizione specifica a livello regionale) affinché più aziende possano concorrere all'ottenimento del contributo.

La **finestra temporale** per la compilazione delle domande è fissata **dal 01 Giugno al 15 Luglio 2021. Dal 20 Luglio** sarà possibile acquisire il **codice identificativo per l'inoltro online** e successivamente verrà comunicata la data per l'invio della domanda. Si ricorda che **per l'accesso alla piattaforma** è necessario che il Legale rappresentante disponga dello Spid (Sistema pubblico di identità digitale), della Cie (Carta d'identità elettronica) o della Cns (Carta nazionale dei servizi). Relativamente alla modalità di presentazione, non sono stati pubblicati aggiornamenti, ma si presume **sia la stessa utilizzata per il Click Day del bando Isi Agricoltura 2020.**

In merito all'oggetto del Bando, **le attività finanziabili sono:**

**Asse 1** – Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

**Asse 2** – Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi;

**Asse 3** – Progetti di bonifica amianto per immobili aziendali;

**Asse 4** – Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.



L'intensità dell'agevolazione è pari al **65%** dell'investimento, con un **tetto massimo di €130.000**, per i progetti rientranti negli **Assi 1-2 e 3**, e di **€50.000** per quelli appartenenti all'**Asse 4**.

La Misura è rivolta a **tutte le imprese, ad eccezione delle micro e piccole imprese agricole** operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, in quanto già beneficiarie del Bando Isi Agricoltura 2020. Ai fini dell'ammissibilità, i progetti devono raggiungere un **punteggio minimo pari a 120 punti** in base ai seguenti parametri: la dimensione aziendale, la tipologia di attività esercitata dall'impresa (voci di tariffa), la tipologia di intervento, la condivisione con le parti sociali, il bonus settori Ateco differenziati in base alla Regione di appartenenza.

**Una particolare attenzione merita l'Asse 3**, dal momento che l'emergenza amianto è ancora una realtà in Italia. Stando infatti a quanto riportato dall'*Osservatorio nazionale amianto*, **i morti per patologie legate all'utilizzo di amianto hanno raggiunto i 7.000 casi nel 2020**. A questi si sommano i dati che l'ex Ministro dell'Ambiente, gen. Sergio Costa, ha rilasciato nel 2020, dichiarando che in Italia ci sarebbero 86.000 siti interessati dalla presenza di amianto, di cui 7.669 risultano bonificati e 1.778 solo parzialmente. Tra questi, ci sono anche i 779 impianti industriali censiti nel giugno 2014 (attivi o dismessi) e i 10 SIN (siti di Interesse Nazionale da bonificare).

Nello specifico, **gli interventi finanziabili nell'Asse 3 riguardano la rimozione di:**

- componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, contenenti amianto in matrice friabile;
- MCA da mezzi di trasporto;
- MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.);
- piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto;
- coperture in cemento-amianto;
- manufatti come cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, condutture ecc.

**Restano escluse** le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di nuovi elementi tecnologici integrati, di pannelli solari o moduli fotovoltaici.

Un aspetto fondamentale dell'Asse 3 è che **gli immobili devono essere già a disposizione dell'impresa** in forma di proprietà, locazione o comodato, alla data di pubblicazione dell'Avviso, ossia **al 30 Novembre 2020**. Tale indicazione non è espressamente dichiarata nel bando, ma si evince dalle FAQ del Bando Isi Inail 2018.

Rientra negli interventi ammessi all'Asse 3, ad esempio, un progetto di bonifica di lastre in cemento amianto collocate su 2 coperture di edifici diversi e la loro relativa sostituzione con altri materiali. Al fine di procedere con la compilazione della domanda è necessario **verificare**

**il possesso della seguente documentazione:**

- **Programma di Controllo e Manutenzione Amianto** (d.m. 6/9/1994), comprensivo del nominativo del Responsabile per la gestione dei materiali contenenti amianto e della natura, ubicazione e stato di conservazione dei MCA;
- **Certificato di analisi o rapporto di prova** relativo ai campioni di MCA oggetto della bonifica, emesso da Laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica tipologia di amianto secondo l'art. 247 del d.lgs. 81/2008. Nel caso citato, vista la presenza di più manufatti in MCA posti su edifici diversi, dovrà essere inviato un certificato di analisi o rapporto di prova per ogni edificio;
- **Preventivo di spesa** relativo ai nuovi materiali non controfirmato per accettazione. Il Bando ammette **solo i progetti che saranno avviati dopo il 16/7/2021**.

Sono necessarie alcune accortezze. Si deve considerare che le spese relative alla rimozione e al rifacimento della copertura devono essere computate nella misura massima di 60 €/mq rispettando i seguenti valori limite:

- valore limite di 30 €/mq di copertura in MCA per i lavori di bonifica, incluso il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;
- valore limite di 30 €/mq della nuova copertura per l'acquisto e posa in opera della copertura sostitutiva e degli elementi edili ad essa accessori.

**Tutte le voci di spesa devono essere ben dettagliate** in modo da poter scorporare quelle non ammissibili, ad esempio, il trasporto del bene acquistato per il rifacimento della copertura in quanto non eleggibile.

Gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l'impresa richiedente esercita la propria attività. Pertanto, sia nel caso di impresa proprietaria che nel caso di impresa locataria, il finanziamento può riguardare la porzione di immobile presso la quale operano i lavoratori dell'impresa richiedente.

Per l'Asse 3, come per tutti gli altri, deve essere fatta un'attenta prevalutazione del progetto, esaminando il **DVR (documento di valutazione del rischio)**, le caratteristiche aziendali e la tipologia di attività. Inoltre, considerando che il periodo tra la pubblicazione dell'elenco delle aziende ammissibili e l'invio della documentazione è ristretto, fondamentale è analizzare in anticipo tutta la documentazione che dovrà essere inviata da coloro che superano il click day. Da quanto descritto, si evince che da un punto di vista tecnico la procedura di partecipazione al bando non è delle più semplici e, pertanto, richiede l'intervento di un esperto.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### ***La mancata concessione di incentivi pubblici non blocca la disciplina sulle società di comodo***

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

## GLI ADEMPIMENTI DELLA HOLDING INDUSTRIALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

***“La richiesta di finanziamenti o contributi pubblici, poi non accordati, non costituisce una oggettiva situazione che sia in grado di disinnescare la presunzione legale di sussistenza della società di comodo desunta dal test di operatività, dovendosi comunque scrutinare anche le ragioni della mancata concessione e l’eventuale sussistenza dei requisiti in capo al contribuente. Tale situazione oggettiva di impossibilità a raggiungere le soglie di redditività scaturite dal test di produttività, può, quindi, essere integrata non solo nel caso in cui i contributi pubblici siano stati tempestivamente richiesti e riconosciuti, senza che siano stati erogati per causa non imputabile alla società stessa, ma anche se la mancata fruizione del contributo pubblico non sia imputabile all’imprenditore”. È questo il principio di diritto*** statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16697, depositata ieri, 14 giugno.

Il caso riguarda una società che aveva acquistato un’azienda, già includente tra i suoi beni **l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico**; non essendo possibile ottenere gli **incentivi economici per la produzione di energia rinnovabile**, tuttavia, la stessa **non aveva intrapreso la prospettata attività economica**.

La società contribuente risultava **vittoriosa** sia in primo che in secondo grado e l’Agenzia delle entrate proponeva pertanto **ricorso per Cassazione**, evidenziando, tra l’altro, la **non corretta applicazione dell’[articolo 30, comma 4-bis, L. 724/1994](#)**.

La citata disposizione è stata oggetto di un’importante **riforma**, che ha interessato l’intera disciplina delle società di comodo, con l’[articolo 7 D.Lgs. 156/2015](#): mentre in passato si rendeva necessaria la presentazione del c.d. **“interpello disapplicativo”**, oggi al contribuente è lasciata la facoltà di presentare un **interpello probatorio**.

I presupposti, però, sono rimasti gli stessi, potendo il contribuente **“sfuggire”** alla disciplina sulle società di comodo ***“In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il***

*conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".*

Ed è proprio sulla corretta individuazione delle **"oggettive situazioni"** che la pronuncia in esame assume particolare **interesse**.

La Corte di Cassazione ha innanzitutto ricordato, citando le precedenti pronunce, che l'esistenza delle "oggettive situazioni" deve essere **dimostrata dal contribuente**, che deve indicare **situazioni specifiche**, e, soprattutto, **indipendenti dalla sua volontà** (Cassazione, n. 21358/2015).

Le richiamate situazioni, inoltre, **non devono necessariamente avere carattere straordinario**, essendo stata la locazione **"di carattere straordinario"** eliminata dalla norma sin dal 2007, ad opera dell'**articolo 1, comma 109, della Legge finanziaria 2007**.

Tra le **"oggettive situazioni"** possono rientrare i casi in cui **non sono state concesse le necessarie autorizzazioni amministrative**, pur se **tempestivamente richieste** (Cassazione, n. 34642/2019) oppure vi è stato **esclusivo svolgimento di attività di ricerca propedeutica** all'esercizio di altra attività produttiva ([circolare AdE 5/E/2007](#)).

Non sussistono, invece, le **"oggettive situazioni"** nel caso di **"carenze pianificatorie"** aziendali o di scelte ed iniziative imprenditoriali libere (Cassazione, n. 27976/2020). Pertanto, se l'inoperatività è dipesa dalla **mancata costruzione di un immobile** si rende necessario provare che **il ritardo è imputabile a ragioni estranee al contribuente e non riconducibili, dunque, alla sua volontà** (Cassazione, n. 34642/2019).

La **"potenzialità imprenditoriale"**, comprovata da una **programmazione dell'attività imprenditoriale**, è infatti **l'unico elemento idoneo a disapplicare la disciplina antielusiva sulle società di comodo**, nata come antidoto al dilagare di **"società anomale"**, **nate senza un vero e proprio scopo lucrativo**.

Alla luce di tutto quanto appena esposto, tuttavia, la Corte di Cassazione **non ha ritenuto sussistente, nel caso in esame, una situazione oggettiva di impossibilità** a raggiungere le soglie del test di operatività, in quanto **"lo svolgimento di attività economica non può dipendere in via esclusiva dall'ottenimento di incentivi economici pubblici"**.

L'imprenditore che scommette tutto sulla **presenza di incentivi economici pubblici** per la produzione di energia da fonti rinnovabili **si colloca infatti al di fuori di quella che è la classica nozione di imprenditore** dettata dall'[articolo 2082 cod. civ.](#), non essendo previsto lo svolgimento di una **attività economica** al fine della **produzione o lo scambio di beni o servizi**.

A supporto di quanto appena esposto la Corte di Cassazione ha richiamato anche l'[articolo 4 del più recente codice della crisi \(D.Lgs. 14/2019\)](#), in forza del quale l'imprenditore collettivo

deve adottare un **assetto organizzativo adeguato**, ai sensi dell'[articolo 2086 cod. civ.](#), ai fini della **tempestiva rilevazione della crisi**: una **pianificazione aziendale**, dunque, **non può prescindere dalla previsione di un piano strategico alternativo a quello principale** e l'assenza di pianificazione deve ritenersi **esclusivamente imputabile all'organo gestorio**, ragion per cui **non può parlarsi di situazione oggettiva non imputabile al contribuente**.

## LEGGERE PER CRESCERE

---

### ***Il Piccolo Principe di Antoine De Saint-Exupéry***

di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**



Mi auguro che prima o poi **Il Piccolo Principe** sia introdotto come testo nelle scuole primarie e secondarie. I suoi **insegnamenti, semplici e capaci di profondità inimmaginabili**, sono racchiusi in poco meno di cento pagine.

Questo libro ha un qualcosa di particolare. Antoine De Saint Exupéry aveva solo sei anni – forse proprio come il Piccolo Principe – quando il padre mancò.

Narra di un **bambino** che è entrato in **mondo di solitudine** e che, proprio come l'autore, arrossiva ad ogni domanda. Antoine è pilota d'aereo così come il Piccolo Principe, che vola di pianeta in pianeta. Incontra una volta l'uomo d'affari ricco e avido, poi l'uomo che voleva controllare tutto, il geografo, l'uomo che accendeva i lampioni, il vanitoso che pensava solo a sé, il mercante e il re per il quale tutti gli altri sono sudditi.

Ogni pianeta rappresenta un modo di essere.

Ognuno di questi verte sul **pensare a sé stessi ed a come trarre vantaggio e profitto dalle cose**. Eccezion fatta per l'ubriacone che, ahimè, deve invece bere per dimenticare la vergogna di bere.

Il personaggio più **importante**, tuttavia, per il Piccolo Principe non è il suo pianeta, per la precisione l'asteroide B 612 (perché se non gli dai un nome, gli adulti potrebbero credere che non esista!) ma è la **sua rosa**.

La cura e la custodisce gelosamente, sapendo di non essere capace di dimenticarla, nonostante le sue spine o quando lasciò il suo pianeta per andare in cerca di un amico, anche uno solo.

Tutto è così impalpabilmente semplificato dalle riflessioni del Piccolo Principe davanti agli eventi. Questo bambino, che è spesso frustrato dall'**incapacità di un adulto di rispondere a semplici domande** e di vedere un elefante dentro a un serpente, scambiandolo per un cappello, ci insegna a guardare dentro le cose, a vedere oltre.

Un libro che costa troppo poco per il valore che porta in sé. A dirla tutta, al prezzo di uno dei tantissimi libri che trovi sugli scaffali delle librerie, potresti comprare 4 copie de Il Piccolo Principe. Il mio consiglio è di comprarne quattro e regala le altre 3. È troppo importante per non leggerlo e ancor di più per non regalarlo!

In ogni paragrafo, in ogni storia, è racchiusa la dolcezza dell'innocenza. Di quei gesti che tutti vorremmo ma di cui spesso non siamo capaci.

*“Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi;*

*scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando,*

*io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore... Ci vogliono i riti!”.*

Sali con me sull'aeroplano di Antoine De Saint-Exupéry e leggi la [recensione completa](#)!

